

## **LINEE GUIDA LA POSA DI CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA SUL VERDE PUBBLICO DI TORINO**

Lo strumento normativo di riferimento è il Regolamento del verde pubblico e privato della Città di Torino (N° 317 – Approvazione C.C. con Determinazione del 06/03/2006),

Link: <http://www.comune.torino.it/regolamenti/317/317.htm>

con particolare riferimento agli articoli dal 28 al 41, che contengono i concetti fondamentali per l'espressione dei pareri relativi alle istanze presentate per la posa di cartellonistica pubblicitaria.

Per praticità, gli articoli specifici del Regolamento rispetto all'argomento, vengono richiamati in coda al presente testo.

Si caldeggia quindi la loro lettura da parte dei richiedenti esterni in sede di formulazione di istanza per il posizionamento di cartellonistica pubblicitaria in quanto, attenendosi a quanto prescritto in tale Regolamento, già si potranno trovare indicazioni circa le localizzazioni in aree a verde pubblico, in particolare in quelle con presenza di alberi, in cui un'eventuale istanza non potrà avere un riscontro positivo.

Si riportano quindi di seguito le indicazioni tecniche che saranno adottate dai tecnici della Divisione Verde e Parchi all'atto di valutazione delle richieste, indicazioni che rappresentano le principali casistiche.

### **TRANSENNE:**

**Posa su area verde di transenne parapetonali con dimensione espositiva 70 x 120 cm circa, disposte normalmente in serie**

#### **1) Richiesta posa su testate / incroci di banchine alberate, con alberi presenti:**

*Parere favorevole, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento del verde pubblico e privato della Città di Torino, a condizione che la distanza minima degli scavi per la posa delle transenne dagli alberi presenti sia di:*

*a) 5 metri in presenza di alberi esemplari monumentali o di pregio con diametro maggiore di 80 cm e per i soggetti di Platanus con diametro maggiore di 40 cm;*

*b) 3 metri in presenza di alberi di prima e seconda grandezza non incluse nel punto precedente;*

*c) 1,5 metri per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti.*

*Distanze calcolate dal filo esterno tronco.*

*Tali condizioni saranno verificate in loco dal personale tecnico.*

#### **2) Richiesta posa su testate / incroci di banchine alberate, con alberi presenti a distanze inferiori a quelle sopra indicate:**

*Parere favorevole in deroga all'art. 32 del Regolamento del verde pubblico e privato della Città di Torino a condizione che:*

*- sussista una distanza non inferiore a 1,50 metri tra la transenna proposta e la presenza di un albero (distanza calcolata dal filo esterno tronco);*

*- gli scavi necessari per l'installazione della transenna (anche se singoli plinti) siano eseguiti a mano.*

*Tali condizioni saranno verificate in loco dal personale tecnico.*

Nei casi in cui queste condizioni non possano essere rispettate il parere sarà negativo.

Nota: Qualora più elementi di una serie di transenne, richieste per la stessa località, siano in condizioni di contrasto con il Regolamento o con quanto sopra esposto, la serie sarà analizzata come un tutt'uno e pertanto il parere a singola istanza e complessivo per la serie sarà unico, di massima, negativo.

Non saranno inoltre fatte differenze se le transenne siano a crociera o con pubblicità.

**3) Richiesta posa su testate / incroci di banchine alberate, con presenza di “posto pianta vuoto”:**

Qualora dagli allegati all'istanza si evinca che una o più transenne sarebbero poste ad una distanza inferiore di 150 cm dall'ipotetico filo esterno tronco dell'albero attualmente mancante, sarà espresso parere negativo poiché la Città ha l'impegno di ripristinare, fondi permettendo, gli alberi abbattuti e le sedi devono essere agibili.

**4) Richiesta posa su testate / incroci di banchine alberate di Platano ricadenti in “zona focolaio” per presenza di Cancro colorato del platano:**

*Parere favorevole a condizione che qualsiasi scavo, seppure di piccole dimensioni e svolto a mano, rispetti la distanza dal filo esterno tronco di almeno 5 metri.*

*La posa è vincolata dall'autorizzazione da parte del Settore Fitosanitario della Regione Piemonte, su richiesta del Verde Pubblico, ai sensi del D.M. del 29/02/2012 “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da Ceratocystis fimbriata”, recepito dalla Regione Piemonte con D.D. in data 24/01/2014.*

*Gli elenchi delle zone focolaio vengono redatti dal Settore Fitosanitario Regionale annualmente e sono pubblicati nell'apposita sezione del sito della Regione.*

Per concludere la disamina dei pareri relativi alla posa di transenne si precisa che, in caso di situazioni particolari (es. area di pertinenza degli alberi già occupata da sottoservizi, già bitumata o totalmente impermeabilizzata), la richiesta sarà analizzata puntualmente e riceverà pertanto un parere specifico.

\*\*\*\*\*

**CARTELLI:**

**Posa di cartello mono o bi-facciale, posto su palo, con dimensione espositiva 140 x 200 cm o superiore (compresi anche i modulari con sagoma a "U" rovesciata)**

**1) Richiesta di installazione di cartello su banchina o sul perimetro dei giardini confinante con viabilità, con presenza nelle vicinanze di alberi vegetati sin dalla base od impalcati:**

*Parere favorevole a condizione che lo scavo da effettuare per la posa del cartello (es. scavo per la realizzazione di plinto in cls, di norma di dimensioni circa 60x60x90 cm, con riporto di terra minimo di altezza 20 cm fino a quota prato) venga eseguito nel rispetto delle seguenti distanze dagli alberi più prossimi:*

*a) 5 metri in presenza di alberi esemplari monumentali o di pregio con diametro maggiore di 80 cm e per i soggetti di Platanus con diametro maggiore di 40 cm;*

*b) 3 metri in presenza di alberi di prima e seconda grandezza non incluse nel punto precedente;*

*c) 1,5 metri per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti.*

*Distanze calcolate dal filo esterno tronco.*

*Tali condizioni saranno verificate in loco dal personale tecnico.*

Nei casi in cui queste condizioni non possano essere rispettate il parere sarà negativo.

**2) Richiesta di installazione di cartello sull'interfila di filari alberati:**

*Parere favorevole a condizione che lo scavo da effettuare per la posa del cartello (es. scavo per la realizzazione di plinto in cls, di norma di dimensioni circa 60x60x90 cm, con riporto di terra minimo*

di altezza 20 cm fino a quota prato) venga eseguito nel rispetto delle seguenti distanze dagli alberi più prossimi:

- a) 5 metri in presenza di alberi esemplari monumentali o di pregio con diametro maggiore di 80 cm e per i soggetti di *Platanus* con diametro maggiore di 40 cm;
- b) 3 metri in presenza di alberi di prima e seconda grandezza non incluse nel punto precedente;
- c) 1,5 metri per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti.

Distanze calcolate dal filo esterno tronco.

Tali condizioni saranno verificate in loco dal personale tecnico.

Nei casi in cui queste condizioni non possano essere rispettate il parere sarà negativo.

**3) Richiesta di installazione di cartello sull'interfila di filari alberati, nella posizione di un "posto pianta vuoto":**

*Parere negativo ai sensi degli artt. 28, 29 c.3, 32, 41 c.4 del Regolamento del verde pubblico e privato della Città di Torino.*

Il parere negativo è ulteriormente motivato dal fatto che l'installazione comprometterebbe l'integrità dei filari alberi, il cui mantenimento è una delle finalità del verde pubblico.

**4) Richiesta di installazione di cartello su banchine alberate di Platano ricadenti in "zona focolaio" per presenza di Cancro colorato del platano:**

*Parere favorevole a condizione che qualsiasi scavo, seppur svolto a mano, rispetti la distanza dal filo esterno tronco di almeno 5 metri.*

*La posa è vincolata dall'autorizzazione da parte del Settore Fitosanitario della Regione Piemonte, su richiesta del Verde Pubblico, ai sensi del D.M. del 29/02/2012 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da *Ceratocystis fimbriata*", recepito dalla Regione Piemonte con D.D. in data 24/01/2014.*

*Gli elenchi delle zone focolaio vengono redatti dal Settore Fitosanitario Regionale annualmente e sono pubblicati nell'apposita sezione del sito della Regione.*

**5) Richiesta installazione di cartello su generica area verde**

*Parere favorevole alla posa di un cartello pubblicitario su una generica area verde (no filare alberato) a condizione che:*

- *il richiedente abbia verificato l'assenza di servitù anche rispetto ad eventuali sottoservizi presenti nel punto preciso di posa del cartello (esempio dorsali di impianti per l'irrigazione, metanodotto, elettrodotta interrato, ecc.);*
- *il palo del cartello sia proposto ad una distanza minima di 150 cm dal cordolo di delimitazione della viabilità veicolare, per rendere possibili gli sfalci meccanizzati.*
- *sia mantenuta la distanza minima di 150 cm. anche dai cespugli da fiore, da siepe o tappezzanti e dalle aiuole fiorite che abbelliscono le aree verdi.*

Qualora non si riscontrasse il rispetto delle suddette condizioni, sarà espresso parere negativo fino all'adeguamento del progetto da parte del richiedente .

\*\*\*\*\*

Si coglie l'occasione per precisare che per le aree verdi, comprese le banchine stradali inerbite, oggetto di nuove trasformazioni e realizzazioni urbane, la Divisione Verde e Parchi non potrà esprimere pareri finalizzati al rilascio di autorizzazione alla posa di elementi pubblicitari fino a che le stesse aree non siano state formalmente cedute in carico gestionale ai suddetti uffici.

\*\*\*\*\*

In generale si ricorda che, ai sensi del Regolamento n° 317 del Verde pubblico e privato della Città di Torino, prima di effettuare scavi in aree verdi pubbliche o in prossimità di alberi di proprietà comunale, è necessario presentare formale richiesta mediante apposita modulistica (bolla di manomissione, scaricabile al seguente link:

<http://www.comune.torino.it/verdepubblico/wp-content/uploads/2021/07/MOS-VPGE-08-Privati-Rev.-8.pdf> )

compilata e inviata via e-mail all'indirizzo [ripristiniverde@comune.torino.it](mailto:ripristiniverde@comune.torino.it).

Pertanto rispetto alle istanze che avranno ottenuto dalla Commissione Cartellonistica pubblicitaria il parere favorevole all'installazione, i richiedenti, prima di avviare le lavorazioni, sono tenuti a presentare alla Divisione Verde e parchi la suddetta richiesta formale e, solo dopo aver ottenuto autorizzazione, potranno avviare le lavorazioni.

Infine, si richiamano di seguito gli articoli del suddetto Regolamento del verde maggiormente richiamati per la disamina delle istanze in oggetto.

## **TITOLO II: NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE**

### **Articolo 28 - Classi di grandezza e aree di pertinenza degli alberi**

1. Gli alberi, in base alle dimensioni (altezza) che raggiungono alla maturità, si dividono in tre classi di grandezza:

Tabella A: Classi di grandezza degli alberi

<b>CLASSE DI GRANDEZZA</b>	<b>ALTEZZA DELLE PIANTE A MATURITA'</b>
a) 1. grandezza	> 16 metri
b) 2. grandezza	10-16 metri
c) 3. grandezza	< 10 metri

Nell'allegato n. 7 è riportato un elenco con le specie più comuni di piante arboree con indicate le diverse classi di appartenenza.

L'area di pertinenza degli alberi, basata sullo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale, è definita dalla circonferenza a terra avente come centro il fusto dell'albero secondo il seguente schema:

Tabella B: Aree di pertinenza degli alberi

<b>CLASSE DI GRANDEZZA</b>	<b>RAGGIO IN METRI</b>
Esemplari monumentali o di pregio	Proiezione a terra della chioma
1. grandezza (altezza > 16 metri)	4
2. grandezza (altezza 10-16 metri)	3
3. grandezza (altezza < 10 metri)	2

### **Articolo 29 - Prescrizioni generali per le aree di pertinenza e le banchine alberate**

1. La competenza sulle banchine alberate comunque utilizzate (a verde, a parcheggio, a mercato) è attribuita al Settore Gestione Verde (o S.S.D.) che ne autorizza le forme di utilizzo (uso temporaneo o definitivo) secondo il principio della massima permeabilità del terreno e del massimo rispetto per gli esemplari arborei presenti.

2. Ai fini della tutela delle alberate pubbliche, ogni intervento non realizzato direttamente dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.) che ha in carico la gestione del patrimonio arboreo cittadino, deve essere da quest'ultimo preventivamente autorizzato.
3. Entro l'area di pertinenza degli alberi viene di norma vietata ogni attività che arrechi danno al loro sviluppo e alla loro vitalità secondo quanto evidenziato nei paragrafi successivi (A e B).
4. Per ogni attività non conforme a quanto evidenziato dal presente Regolamento sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 87.

#### **A) SITUAZIONI ESISTENTI**

1. Nell'area corrispondente alla ZPA (zona di pertinenza dell'albero) sono vietati tutti gli interventi che possono causare deperimento o morte della pianta o che possono in qualche modo metterne a rischio il normale sviluppo quali:
  - l'impermeabilizzazione del suolo all'aria e all'acqua, anche per costipamento, di una superficie superiore al 50% della ZPA con salvaguardia comunque di quanto prescritto nella tabella C;
  - l'esecuzione di riporti che non siano di terreno agrario, ad eccezione fatta del sottofondo di pavimentazioni leggere dello spessore non superiore a cm 30, di scavi e buche che comportino lesioni alle radici principali di sostegno, valutando caso per caso gli interventi necessari per la posa di nuove infrastrutture e/o la manutenzione di quelle esistenti;
  - lo spargimento entro la ZPA di qualsiasi sostanza nociva per la salute degli alberi e in particolare sali, acidi, oli, sostanze bituminose, tempere e vernici, sostanze chimiche nocive, acque di scarico, pietre e materiali ferrosi;
  - l'uso improprio di prodotti diserbanti, lo spargimento di sale sulle superfici ghiacciate, con esclusione di quelle destinate al pubblico transito.
2. Le aree di pertinenza degli alberi possono essere interessate dalla posa in opera di pavimentazioni superficiali permeabili, previa autorizzazione degli Uffici del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, a condizione che sia mantenuta un'area di terreno nudo, circostante il fusto, della seguente ampiezza:

Tabella C

<b>Classe di grandezza</b>	<b>Ampiezza dell'area di terreno nudo</b>
Esemplari monumentali o di pregio	12 mq
1. grandezza (altezza > 16 metri)	8 mq
2. grandezza (altezza 10-16 metri)	4 mq
3. grandezza (altezza < 10 metri)	2 mq

3. Per la realizzazione di progetti da eseguirsi su banchine esistenti, qualora non sia possibile rispettare le prescrizioni sopra riportate, esclusivamente per casi legati alla necessità di applicazione di norme sovraordinate, ad esigenze di pubblica incolumità degli utenti o ad oggettiva e certificata impossibilità fisica, i progetti, dovranno comunque essere elaborati nell'ottica del massimo rispetto per i soggetti arborei esistenti e di massima permeabilità del terreno, descrivendo dettagliatamente le motivazioni che non rendono possibile il rispetto delle prescrizioni sopra descritte, prevedendo obbligatoriamente un miglioramento della situazione esistente, secondo le prescrizioni vincolanti impartite dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.) che dovrà preventivamente autorizzare il progetto e la sua realizzazione. Tali progetti dovranno essere approvati a livello del preliminare dal Consiglio Comunale.

#### **B) NUOVI PROGETTI**

1. Per i nuovi progetti o per gli interventi di riprogettazione complessiva della banchina alberata, nell'area corrispondente alla ZPA (zona di pertinenza dell'albero) sono vietati tutti gli interventi che possono causare deperimento o morte della pianta o che possono in qualche modo metterne a rischio il normale sviluppo come:
  - l'impermeabilizzazione del suolo all'aria e all'acqua, anche per costipamento, di una superficie superiore al 50% della ZPA con salvaguardia comunque di quanto prescritto nella tabella D;
  - l'esecuzione di riporti che non siano di terreno agrario, di scavi e buche che comportino lesioni

alle radici principali di sostegno, valutando caso per caso gli interventi necessari per la posa di nuove infrastrutture e/o la manutenzione di quelle esistenti;

- lo spargimento entro la ZPA di qualsiasi sostanza nociva per la salute degli alberi e in particolare sali, acidi, oli, sostanze bituminose, tempere e vernici, sostanze chimiche nocive, acque di scarico, pietre e materiali ferrosi;

- l'uso improprio di prodotti diserbanti, lo spargimento di sale sulle superfici ghiacciate, con esclusione di quelle destinate al pubblico transito.

2. Le aree di pertinenza degli alberi possono essere interessate dalla posa in opera di pavimentazioni superficiali permeabili, previa autorizzazione degli Uffici del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, a condizione che sia mantenuta un'area di terreno nudo, circostante il fusto, della seguente ampiezza:

Tabella D

<b>Classe di grandezza</b>	<b>Ampiezza dell'area di terreno nudo</b>
Esemplari monumentali o di pregio	20 mq
1. grandezza (altezza > 16 metri)	10 mq
2. grandezza (altezza 10-16 metri)	6 mq
3. grandezza (altezza < 10 metri)	3 mq

### **Articolo 30 - Interferenza dei lavori di scavo in presenza di alberi e su aree verdi**

1. I lavori di scavo e le manomissioni su aree verdi e alberate della Città sono soggetti ad esame e successivo parere tecnico vincolante da parte del Settore Gestione Verde (o S.S.D.).

2. I progetti e i relativi capitolati d'appalto devono contenere dettagliate specifiche e quantificazioni economiche dei provvedimenti adottati per la salvaguardia e il mantenimento del patrimonio arboreo presente.

3. I progetti di manomissione e/o occupazione dell'area verde o della banchina alberata dovranno essere accompagnati dai seguenti elaborati:

- una planimetria quotata che individui le presenze vegetali su una porzione di terreno di almeno 20 metri oltre il limite dell'intervento;

- il genere e la specie botanica dei soggetti arborei (alberi ed arbusti) ed il diametro del tronco a mt. 1,30 da terra ;

- il numero complessivo dei soggetti arborei interessati dalla futura manomissione del suolo, considerando che l'area di pertinenza deve intendersi come proiezione della chioma sul terreno del soggetto arboreo adulto;

- una relazione che specifichi i lavori da eseguire, l'ingombro del cantiere, la sua durata, le misure di salvaguardia adottate per preservare la vegetazione ed i manufatti eventualmente presenti in conformità all'articolo 31 (Obblighi e divieti nelle aree di cantiere) del presente Regolamento;

- una dichiarazione del richiedente relativa alla conoscenza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e contenente l'impegno ad eseguire i ripristini (vedi allegato n. 8) a propria cura e spese, nonché gli eventuali interventi agronomici specializzati (sia preparatori che successivi all'intervento stesso eventualmente richiesti dal Settore Gestione Verde - o S.S.D.) e ad indennizzare l'Amministrazione Comunale nel caso venissero provocati danni agli alberi di sua proprietà;

- una dettagliata documentazione fotografica;

- ove necessario, dovrà essere presentata al Settore competente, la richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti vigenti in campo di inquinamento acustico.

4. Prima dell'inizio dei lavori il richiedente deve aver dato avviso scritto agli Uffici del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) e deve essere in possesso di bolla tecnica autorizzativa (come previsto dall'articolo 3 dell'allegato n. 8 al presente Regolamento: Manomissioni e ripristini delle aree verdi e alberate della Città) corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni per l'esecuzione dei lavori.

5. L'esecutore dei lavori ha l'obbligo di informare tutti i lavoratori (sia delle imprese appaltatrici che subappaltatrici) presenti in cantiere delle prescrizioni tecniche disposte, deve dare copia delle prescrizioni rilasciate dagli Uffici del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) al capo cantiere e lasciare

copia del documento in cantiere a disposizione dei lavoratori e degli addetti ai controlli e, qualora richiesto dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.), deve altresì affiggere in cantiere un cartello che renda edotta la cittadinanza dei lavori autorizzati.

6. Qualora uno scavo e successivo riempimento possano aver prodotto lesioni all'apparato radicale di un soggetto arboreo, i tecnici del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) possono richiedere di riaprire lo stesso per le necessarie verifiche tecniche del caso.

7. Eventuali interventi di cura e manutenzione quali potature, interventi fitosanitari e nutrizionali, misurazioni strumentali di tipo invasivo dovranno essere richiesti esclusivamente al Settore Gestione Verde (o S.S.D.).

### **Articolo 31 - Obblighi e divieti nelle aree di cantiere**

1. Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danneggiamento ovvero qualsiasi attività che possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità delle piante.

2. Sono vietati nelle aree sottostanti e circostanti identificate come la ZPA o sulle piante stesse:

- a) il versamento o spargimento di qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica, quali ad esempio sali, acidi, olii, carburanti, vernici, ecc., nonché il deposito di fusti o bidoni di prodotti chimici;
- b) la combustione di sostanze di qualsiasi natura;
- c) l'impermeabilizzazione del terreno con materiali di qualsiasi natura;
- d) i lavori di scavo con mezzi meccanici nelle aree di pertinenza (vedi articoli 28 e 29) degli alberi al fine di tutelare l'integrità degli apparati radicali; in tali zone sono permessi gli scavi a mano o con aspiratore a risucchio, a condizione di non danneggiare le radici, il colletto ed il fusto delle piante. In tale situazione le radici andranno poste in evidenza per evitarne il danneggiamento e qualora sia necessaria la loro rimozione questa dovrà essere effettuata con cesoie e motoseghe con taglio netto, su cui apporre idoneo disinfettante e cicatrizzante;
- e) causare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della pianta;
- f) l'affissione diretta con chiodi, cavi, filo di ferro o materiale inestensibile di cartelli, manifesti e simili;
- g) il riporto ovvero l'asporto di terreno o di qualsiasi altro materiale nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali, l'interramento di inerti o di materiali di altra natura, qualsiasi variazione del piano di campagna originario;
- h) il deposito di materiale di costruzione e lavorazione di qualsiasi genere nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali.

Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 87.

In allegato n. 9 sono riportati gli schemi per la tutela degli alberi nelle aree di cantiere.

### **Articolo 32 - Interventi nel sottosuolo in prossimità delle alberature pubbliche**

1. La distanza minima dalla luce netta di qualsiasi scavo al filo del tronco non può essere inferiore:

- a) a 5 metri per gli esemplari monumentali o di pregio con diametro maggiore di 80 cm e per i soggetti di *Platanus* con diametro maggiore di 40 cm;
- b) a 3 metri per le piante di prima e seconda grandezza non incluse nel punto precedente;
- c) a 1,5 metri per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti.

2. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 87.

3. Il Settore Gestione Verde (o S.S.D.) potrà aumentare le distanze riportate ai punti precedenti in caso di alberi o alberate di particolare pregio storico-monumentale o botanico-paesaggistico.

4. Eventuali deroghe alle distanze minime indicate potranno essere concesse dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.) per le canalizzazioni e i cavidotti già esistenti nei seguenti casi:

- 1) per scavi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al ripristino della funzionalità di impianti tecnologici per la gestione della viabilità e attrezzature per la mobilità che negli anni passati sono stati posizionati all'interno delle zone di protezione degli alberi (ZPA);
- 2) per scavi necessari alla costruzione di un nuovo impianto tecnologico o di manutenzione straordinaria su un impianto esistente, ove la dimensione delle banchine e la posizione delle alberate o siepi non consentano il rispetto delle ZPA;
- 3) per adeguamenti o interventi imposti da normative vigenti o di nuova introduzione o per cause di pubblica incolumità.

5. Le deroghe saranno concesse soltanto a condizione che gli scavi vengano effettuati a mano previa messa in evidenza dell'apparato radicale interessato con soffiatori ad alta pressione od aspiratori allo scopo di consentirne la corretta individuazione, la salvaguardia o la potatura e disinfezione.
6. Gli scavi per la posa in opera di impiantistica tecnologica interrata (tubazioni, gas, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non danneggiare gli apparati radicali. Le radici più grosse dovranno essere sottopassate con le tubazioni mediante lavorazioni a mano ed utilizzo di spingitubo senza provocare ferite e dovranno essere protette contro il disseccamento con juta regolarmente inumidita.
7. Gli scavi nella zona degli alberi non dovranno restare aperti per più di una settimana.
8. Se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, gli scavi dovranno essere riempiti provvisoriamente o comunque mantenuti umidi. In alternativa, le radici saranno protette con un'apposita stuoia ed in ogni caso le stesse dovranno essere mantenute umide.
9. Nel caso di pericolo di gelo le pareti dello scavo nella zona delle radici dovranno essere coperte provvisoriamente con materiale isolante. I lavori di livellamento nell'area radicale sono da eseguirsi a mano.
10. Analogamente tutte le distanze e le disposizioni previste al presente articolo devono essere osservate nel caso di semina di tappeti erbosi o messa a dimora di alberi in prossimità di tubature o condotte sotterranee già esistenti e rilevabili dagli uffici competenti.

### **Articolo 33 - Protezione degli alberi**

1. Gli alberi presenti nei cantieri devono essere obbligatoriamente protetti a cura e spese del conduttore del cantiere stesso. La protezione deve essere realizzata con una solida recinzione che consenta di evitare danni al fusto, alla chioma ed all'apparato radicale (vedi allegato n. 9 dove sono riportati gli schemi per la tutela degli alberi nelle aree di cantiere).
2. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 87.
3. Nel caso risulti impossibile recintare il cantiere, per i singoli alberi la protezione dovrà interessare il fusto fin dal colletto attraverso l'impiego di tavole in legno o in altro idoneo materiale dello spessore minimo di 2 cm, poste intorno al tronco a formare una gabbia sull'intera circonferenza previa interposizione di una fascia protettiva di materiali cuscinetto (pneumatici o altro materiale).
4. In caso di necessità deve essere protetta anche la chioma dell'albero, in particolare qualora nel cantiere si utilizzino macchine con bracci mobili in elevazione.
5. I sistemi di protezione dovranno essere rimossi al termine dei lavori.

### **Articolo 34 - Deposito di materiali su aree pubbliche**

1. E' vietato utilizzare aree a bosco, a parco, a giardino, ad aiuola, nonché le aree di pertinenza degli alberi per depositi anche temporanei di materiale.
2. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 87.
3. In caso di imprescindibilità legata a fattori logistici o altro, occorre che la Ditta titolare del cantiere o altro soggetto avente titolo richieda specifica autorizzazione per occupazione suolo pubblico agli Uffici competenti in materia che indicheranno per iscritto le modalità di deposito dei materiali nell'ambito del cantiere stesso previo parere vincolante del Settore Gestione Verde (o S.S.D.).
4. Nelle aree di pertinenza degli alberi è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante. Può essere tollerato solo un parziale interrimento massimo di 15 cm con materiale altamente drenante. Sono vietati inoltre l'asporto di terriccio e gli spargimenti di acque di lavaggio di betoniere.

### **Articolo 35 - Transito di mezzi**

1. In corrispondenza dell'apparato radicale delle piante è vietato il transito di mezzi, fatta eccezione per i casi in cui vi sia una superficie pavimentata in prossimità dell'apparato radicale



stesso.

2. Il costipamento e la vibratura sono vietati nelle aree di pertinenza degli alberi (vedi [articolo 28](#)).
3. Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, su prescrizione e autorizzazione scritta del Settore Gestione Verde (o S.S.D.), la superficie di terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di 20 cm, sul quale devono essere poste tavole di legno, metalliche o plastiche.
4. Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie con lavorazioni manuali nelle aree di pertinenza o secondo le prescrizioni inizialmente date.
5. Ai trasgressori delle suddette prescrizioni tecniche sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'[articolo 87](#).

### **Articolo 36 - Modificazione della falda**

1. In caso sia necessaria l'installazione di pompe aspiranti l'acqua di falda, dovrà essere preventivamente valutata con gli Uffici competenti ogni possibile conseguenza sulle alberature, e dovranno essere adottati gli interventi idonei alla conservazione delle piante, ivi compresa l'irrigazione delle superfici al fine di garantire la costanza del bilancio idrico del terreno.

## **TITOLO III: ABBATTIMENTI**

### **Articolo 37 - Compensazione ambientale**

1. Nel caso di abbattimenti di cui all'[articolo 38](#) (abbattimento di alberature pubbliche) o qualora il Settore Gestione Verde (o S.S.D.) ritenga che tali opere non consentano il mantenimento o l'espianto di alberature esistenti, per tutti gli esemplari da abbattere dovrà essere calcolato il valore ornamentale oppure il danno ornamentale e biologico in caso di soluzioni che consentano il mantenimento in sito dei soggetti ma si renda necessaria la loro riduzione dimensionale e messa in sicurezza o il trapianto in altro sito.
2. Il calcolo del valore ornamentale e/o del danno biologico devono essere effettuati da un tecnico e/o funzionario competente del Settore Gestione Verde (o S.S.D.).
3. Tale valore dovrà essere assunto come valore base compensativo dell'intervento di ripristino da porre in essere nell'area opportuna più prossima possibile al sito su cui insiste l'intervento.
4. La compensazione ambientale deve essere realizzata in piena terra. Le somme necessarie agli interventi di compensazione dovranno essere inserite in quelle a disposizione dell'opera da realizzare previste nel quadro economico.
5. Il concetto di compensazione ambientale non si applica in caso di moria dovuta a diffusione di patologie o fisiopatie: in tal caso il proprietario pubblico o privato deve provvedere a ripiantare alberi di altra specie consoni al contesto paesaggistico e naturalistico del sito, privilegiando le specie autoctone.

### **Articolo 38 - Abbattimento di alberature pubbliche**

1. Posto che ogni opera pubblica di impatto rilevante deve essere sottoposta alla procedura di V.I.A. (Verifica di Impatto Ambientale) o di V.C.A. (Valutazione di Compatibilità Ambientale all'interno di aree protette) ai sensi della L.R. 40/1998, il Settore Gestione Verde (o S.S.D.) è tenuto a partecipare in prima persona al procedimento indicando in tale sede il valore ambientale e ornamentale del patrimonio arboreo interessato e le misure di compensazione ambientale previste dalle leggi vigenti.
2. L'abbattimento di alberature pubbliche presenti sul territorio comunale, quando non realizzato direttamente dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.), è consentito esclusivamente nei casi comprovati di stretta necessità e comunque con parere vincolante favorevole degli Uffici di quest'ultimo.
3. Ai trasgressori, per ciascun albero abbattuto, sarà comminata la sanzione amministrativa

prevista dall'articolo 87.

4. L'autorizzazione dovrà contenere contestualmente le prescrizioni vincolanti di reimpianto a compensazione ambientale delle perdite subite, quali, ad esempio: accertato pericolo per le persone, per le cose e per la viabilità, esigenze fitopatologiche, alberature in stato vegetativo irrimediabilmente compromesso, alberature che causano danni a strutture edili e sottoservizi, diradamenti strettamente indispensabili alla sopravvivenza di gruppi arborei troppo fitti, non realizzabili con la tecnica dei grandi trapianti.

5. L'intervento dovrà essere effettuato tenendo conto dei vincoli urbani esistenti in zona ed utilizzando tutte le attrezzature necessarie atte ad evitare pericoli per l'incolumità pubblica e danni ai manufatti.

6. Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti in loco, salvo i casi in cui gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio, per malattie o per mancanza di condizioni idonee.

### **Articolo 39 - Abbattimenti in ambito privato in aree sottoposte a vincoli**

1. Gli abbattimenti di alberi in aree sottoposte a vincoli in materia ambientale (zona collinare, sponde fluviali, zona urbana centrale storica, immobili sottoposti a vincolo di tutela ai sensi del D.P.R. 616/1977, della Legge n. 431 dell'8 agosto 1985 "Legge Galasso", del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" - Decreto Urbani), sono sottoposti a preventiva autorizzazione.

2. La richiesta di abbattimento, corredata da idonea documentazione a cura di un tecnico abilitato, va presentata agli Uffici competenti della Regione Piemonte in materia di Tutela dei Beni Ambientali.

3. Nel caso di pericolo per la pubblica incolumità - accertata dagli Uffici Competenti Comunali - il Sindaco può emettere specifica ordinanza di abbattimento, previa presentazione da parte del richiedente di una relazione dettagliata a firma di un professionista abilitato (Dottore agronomo o forestale) che attesti lo stato di salute precario della pianta e la situazione di rischio potenziale imminente per la pubblica incolumità.

4. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controperizie qualora lo ritenga opportuno.

5. Per quanto concerne la sostituzione degli alberi abbattuti si rimanda all'articolo 20 ed all'articolo 38 per le sostituzioni da effettuarsi in sedi diverse.

6. In questi casi il Settore Gestione Verde (o S.S.D.) redigerà le prescrizioni necessarie con l'individuazione del luogo adatto per i piantamenti di compensazione da effettuarsi a cura e spese del privato proprietario anche su aree di proprietà della Città.

7. La compensazione avverrà mediante calcolo del valore ornamentale dei soggetti abbattuti ed applicazione di pari valore a quello della somma dei soggetti reimpiantati.

8. In presenza di opere edili private l'abbattimento è in ogni caso consentito esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra soluzione di progetto.

9. Fanno eccezione:

- gli alberi morti;
- gli alberi il cui abbattimento sia prescritto da sentenze giudiziarie per evidenti ragioni di pubblica incolumità, o per espresso disposto di lotta obbligatoria contro patogeni.

10. Non sono soggetti ad autorizzazione gli abbattimenti di coltivazioni produttive, quando queste abbiano raggiunto la fine turno.

11. In tutti i casi suddetti si deve comunque segnalare a priori l'intervento agli Uffici Comunali competenti.

12. Per ogni albero abbattuto in assenza della prescritta autorizzazione sarà comminata, al conduttore del fondo, la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 87.

### **Articolo 40 - Abbattimenti in ambito privato in aree non sottoposte a vincoli**

1. I privati possono effettuare abbattimenti su aree di loro proprietà, senza specifiche autorizzazioni (salvo diverse indicazioni stabilite da normative sovraordinate esistenti) soltanto per esemplari al di sotto delle dimensioni di seguito riportate e non classificati come alberi monumentali o di pregio:

Classe di grandezza	Tabella E Soglia di salvaguardia delle alberature private - misura del diametro del fusto a 1,30 m da terra
1. grandezza (altezza > 16 metri)	cm. 40
2. grandezza (altezza 10-16 metri)	cm. 35
3. grandezza (altezza < 10 metri)	cm. 30

2. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 87.

3. Per la zona centrale storica (ZCS) e le zone urbane storico ambientali (ZUST) i progetti di sistemazione complessiva (abbattimenti, rifacimenti giardini) dovranno essere sottoposti all'esame degli Uffici competenti in materia di Verde Pubblico nonché degli altri Enti di competenza.

## TITOLO IV: LE POTATURE

### Articolo 41 - Obiettivi generali

1. Un albero messo a dimora e coltivato in modo corretto e che non presenti difetti od alterazioni di varia natura non necessita, di norma, di potatura.

2. La potatura deve essere limitata alla sola rimozione delle porzioni di chioma secche, o di quelle lesionate o alterate da attacchi parassitari e da danni meccanici o meteorici, che possono pregiudicare la salute della pianta e/o la sua stabilità ovvero a quelle strettamente necessarie; essendo l'obiettivo fondamentale della potatura quello di mantenere piante sane, piacevoli alla vista e soprattutto con il massimo sviluppo della chioma compatibile con l'ambiente circostante in modo da fruire appieno degli effetti ambientali benefici della stessa.

3. Tuttavia, nelle aree urbane la potatura risulta necessaria ed assume carattere ordinario o straordinario per rimuovere quelle porzioni di chioma che rappresentano un ostacolo per la circolazione stradale, che sono eccessivamente ravvicinate a edifici e infrastrutture o che interferiscono con gli impianti elettrici e semaforici già esistenti e con la cartellonistica stradale, così come previsto dalle vigenti normative relative alla circolazione stradale, nonché con tutte le reti tecnologiche presenti in prossimità degli alberi, oltre che per riequilibrare e porre in sicurezza esemplari che hanno subito danneggiamenti all'apparato radicale e che presentano danni alla struttura epigea determinati da agenti patogeni.

**4. La cartellonistica pubblicitaria e stradale non potrà comunque essere posizionata in modo tale da comportare danni alle alberature esistenti sia nella loro parte ipogea che epigea e alle aree verdi in genere, tale da richiedere apposite potature.**

5. Esistono diverse tecniche di potatura che vengono eseguite in funzione delle condizioni stazionali e delle esigenze dei soggetti arborei:

- potatura di formazione: l'obiettivo è di aiutare l'albero giovane a diventare un soggetto solido, sano e di aspetto armonico;

- spalatura: consiste nell'eliminazione delle branche inferiori ed è legata alla necessità di avere una maggiore quantità di luce a terra o di facilitare il transito di pedoni o veicoli. Per evitare squilibri la chioma residua non dovrà essere inferiore ai 2/3 dell'altezza totale dell'albero;

- potatura di mantenimento: consiste nell'eliminazione dei rami e delle branche morte, malate o deperienti, nonché di quelle in competizione tra loro, in soprannumero o inserite debolmente allo scopo di mantenere la pianta nelle migliori condizioni possibili;

- potatura di diradamento: ha per obiettivi un maggior passaggio di luce attraverso la pianta, la riduzione della resistenza al vento e l'alleggerimento di branche eccessivamente appesantite;

- potatura di contenimento: consiste nella contemporanea riduzione del volume della chioma operando dall'esterno verso l'interno attraverso tagli di ritorno sui rami più esterni, avendo cura di mantenere la chioma dell'albero nella forma la più naturale possibile;

- potatura di ringiovanimento: consiste nella ricostruzione di una nuova chioma su una struttura di rami solidi e sani con l'eliminazione delle parti morte. Su alberi molto vecchi le operazioni devono essere distribuite nel tempo, intervenendo ad intervalli di qualche anno, così da consentire

all'albero di attivare meglio i suoi sistemi di difesa rispetto ai tagli eseguiti.

6. Per descrizioni più dettagliate vedasi il "Manuale per tecnici del verde urbano" realizzato dal Settore Verde Pubblico della Città di Torino e sue eventuali successive integrazioni.

Torino, Settembre 2023